



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

ORDINANZA N. 38 DEL 12/06/2019

OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

IL SINDACO

PREMESSO che la Regione Lazio- Agenzia Regionale di Protezione Civile con nota avente ad oggetto "Campagna Antincendio Boschivo 2019" prot. n. 301122 del 16/04/2019, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al prot. n. 19507, ha confermato il periodo di massimo rischio di incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2019;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

CONSIDERATO che, ai sensi della LR. n. 39 del 28/10/2002 durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- e) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- f) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- g) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";

VISTA la Legge n.353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la LR. n. 39 del 28/10/2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";

VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005, "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39" artt. 90-91-92-93-94-95-96 (prevenzione incendi boschivi);

VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale"

VISTA la L.R. n. 2 del 26/02/2014 "sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'agenzia Regionale di protezione civile";

VISTI gli artt.449,650,652 del Codice Penale;

VISTE le norme del vigente Codice Civile;

VISTO il D.Lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" ed in particolare:

- a) l' art.3, comma 1, lettera c) che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile;



- b) l'art.6 comma 1 che definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
- c) l'art.16 comma 1 che individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

ORDINA

1) il divieto, in tutto il territorio comunale, di tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio;

2) durante il periodo di massima pericolosità (**dal 15 giugno al 30 settembre**) anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendio di interfaccia, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- e) aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di braci e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- i) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j) mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

3) tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli e terreni incolti, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annessi aree pertinenziali, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annessi aree a verde, gli enti proprietari delle strade, l'amministrazione ferroviaria e i gestori di cabine elettriche, devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione d'incendi, mantenendo per tutto il periodo stabilito di grave pericolosità, condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

In tal senso si prescrive l'esecuzione dei seguenti interventi:

- a) sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile;
- b) realizzazione di una fascia parafuoco di protezione secondo quanto stabilito dagli artt. 92-93-94-95 del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005, "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39"
- c) taglio e rimozione della vegetazione erbacea, cespugliosa e arbustiva (fatta eccezione delle specie protette ai sensi della L.R. n. 61/74). Il materiale di risulta, unitamente ad altro materiale infiammabile, dovrà essere completamente asportato;
- d) rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

1) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in parallelo lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga secondo quanto stabilito dagli

art. 92-93-94-95 del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005, "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39", libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

2) Attività turistiche e recettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

3) Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art.13 del D.Lgs n°36 del 13 Gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

4) Distanza della vegetazione dai fabbricati

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco.

Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

VIGILANZA E SANZIONI

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge;

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza;

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

INVITA

Tutti i cittadini a collaborare affinché la presente Ordinanza sia osservata, segnalando alle competenti Autorità e Uffici, qualsiasi inosservanza a quanto sopra disposto.

Ogni inizio di incendio potrà essere segnalato ai seguenti numeri telefonici di emergenza:

▲ Corpo Forestale dello Stato	1515
▲ Numero Unico Emergenza	112
▲ Vigili del Fuoco operativo	115
▲ Polizia Locale Formia orari d'ufficio	0771-778308
▲ Protezione Civile Regione Lazio - Sala Operativa	803555

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione e della vigilanza circa l'attuazione della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Formia ed affissa tramite appositi manifesti sul territorio comunale.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza:

Comando Polizia Municipale;

Dirigenti dei Settori del Comune di Formia;

Commissariato PS Formia - comm.formia.lt@pecps.poliziadistato.it;

Distaccamento Polizia Stradale Formia - distpolstrada.formia.lt@pecps.poliziadistato.it;

Comando Stazione Carabinieri di Formia - tlt27594@pec.carabinieri.it;

Carabinieri Forestali dello Stato Comando Provinciale di Latina - flt43033@pec.carabinieri.it

Comando Stazione Carabinieri forestali di Spigno saturnia;

Comando Guardia di Finanza di Formia - lt1290000p@pec.gdf.it;

Capitaneria di Porto di Gaeta - cp-gaeta@pec.mit.gov.it;

Direzione Area Compartimentale Lazio - anas.lazio@postacert.stradeanas.it;

ASTRAL - protocolloastral@pec.astralspa.it;

Direzione Territoriali Roma - Ferrovie dello Stato - rfi-dpr-dtp.rm@pec.rfi.it;

Ente Parco Riviera di Ulisse - enteparcorivieradiulisse@pec.it,

Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci - parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it;

XVII Comunità Montana "Monti Aurunci" - montiaurunci.cm@pec.it;

Acqualatina S.p.A. - acqualatina@pec.acqualatina.it

Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino - consorzioindustrialesudpontino@pec.it;

Enel Distribuzione - *distribuzione@pec.e-distribuzione.it*

Telecom Italia - telecomitalia@pec.telecomitalia.it

ATER- Provincia di Latina - servizio@pec.aterlatina.it

All'Amministrazione Provinciale di Latina - ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it;

All' Associazione di volontariato di protezione civile VER SUD PONTINO - versudpontino@pec.it

Inviata per conoscenza a:

Prefettura U.T.G. Di Latina - prefetto.preflt@pec.interno.it;

Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile -

- agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it;

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Latina- com.latina@cert.vigilfuoco.it;

Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina - tlt20944@pec.carabinieri.it;

Dalla Residenza Municipale addì

IL DIRIGENTE

(dot.ssa Rosanna PICANO)



IL SINDACO

(Prof.ssa Paola VILLA)

